



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Disegno di legge concernente “Legge regionale sull’apicoltura”.**

### **Relazione**

La legge regionale n. 30 del 17.12.1985 concernente “Norme per l’incremento e la tutela dell’apicoltura” deve essere rivista per renderla coerente con l’evoluzione delle norme comunitarie e nazionali.

Gli interventi previsti dalla L.R. n. 30/1985 a favore degli apicoltori non sono compatibili con gli attuali Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e devono essere adeguati.

La proposta di nuovo impianto normativo tiene conto di quanto già stabilito con legge 24.12.2004, n. 313 disciplina il settore dell’apicoltura, che riconosce l’apicoltura come attività d’interesse nazionale utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale, in quanto finalizzata a garantire l’impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica*) e delle popolazioni di api autoctone tipiche.

Tiene pure conto di quanto previsto nel Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.

È importante sottolineare come assume crescente importanza l’apporto che l’apicoltura fornisce con l’impollinazione delle colture agricole e della flora spontanea, in seguito alla progressiva riduzione dell’entomofauna pronuba.

#### **Art. 1 (Finalità)**

Con l’articolo 1 del disegno di legge la Regione Autonoma della Sardegna conferma l’importanza dell’apicoltura come attività di interesse regionale utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e per lo sviluppo quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, in quanto concorre a garantire l’impollinazione naturale e la biodiversità ambientale.

Viene esplicitata la necessità di salvaguardia delle specie apistiche, con particolare riferimento all’ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola) e alle popolazioni di api autoctone tipiche.

#### **Art. 2 (Definizioni)**

Con l’articolo 2 sono riprese le definizioni della L. n. 313/2004 con l’estensione per quanto concerne i prodotti agricoli indicati al comma 2 a tutti i prodotti della lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 agosto 2010.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Viene attribuito maggiore spessore all'attività del nomadismo riconoscendo i benefici per la produzione agricola e per l'ambiente.

**Art. 3 (Apicoltore e imprenditore apistico)**

Con l'articolo 3 viene adeguata la definizione di Apicoltore professionista stabilita con L. n. 313/2004 a quella di Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i e viene prevista un'apposita sezione (Apicoltori professionisti) nell'Elenco regionale degli IAP.

In concreto esistono 3 figure:

- apicoltore: detiene alveari, ma non è imprenditore agricolo; si tratta ad esempio di un professionista di altro settore che ha anche degli alveari;
- imprenditore apistico: detiene alveari ed è imprenditore agricolo. Ad esempio un agricoltore che esercita l'apicoltura come attività collaterale, ma la sua attività agricola principale è un'altra, come la coltivazione o l'allevamento ovino, ecc.;
- imprenditore apistico professionale: l'imprenditore agricolo professionale che esercita l'apicoltura come attività prevalente o principale.

**Art. 4 (Aiuto all'allevamento apistico)**

Con l'articolo 4 viene istituito un aiuto a favore degli imprenditori agricoli per l'apporto che l'apicoltura fornisce con l'impollinazione delle colture agricole e della flora spontanea alla conservazione e tutela della biodiversità e allo sviluppo agricolo sostenibile.

È scelta la forma dell'aiuto per interventi agroambientali. L'aiuto è erogato nella forma di Aiuti per la tutela ambientale e per il benessere degli animali, secondo gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, n. 319, del 27 dicembre 2006.

Il regime di aiuto dovrà essere notificato alla Commissione Europea.

**Art. 5 (Aiuti per investimenti aziendali)**

Con l'articolo 5 viene istituito un aiuto a favore degli imprenditori apistici singoli o associati per l'acquisto di attrezzature e la realizzazione e ammodernamento di strutture idonee ad esercitare la propria attività.

L'aiuto è erogato nella forma di contributi in conto capitale, secondo quanto previsto al punto IV.A "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole" degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, n. 319, del 27 dicembre 2006.

Il regime di aiuto dovrà essere notificato alla Commissione Europea.

**Art. 6 (Demarcazione tra interventi)**

L'articolo stabilisce che la demarcazione tra gli strumenti di sostegno possibili per l'apicoltura: OCM unica, cioè Reg. Ce 1234/2007 e fondi comunitari FEAGA che finanziano il Programma apistico; Sviluppo rurale cioè fondi comunitari FEARS che finanziano gli interventi del Programma di Sviluppo Rurale e il finanziamento regionale previsto dalla presente legge, sia demandato agli atti di programmazione regionale della spesa regionale e di attuazione dei programmi comunitari.

La ragione è di evitare di stabilire a priori dei criteri di non sovrapposizione degli interventi che possono essere superati dalle modifiche normative e dei programmi in corso di approvazione per il periodo 2014/2020.

**Art. 7 (Anagrafe apistica regionale)**

È un articolo che ribadisce l'importanza dell'anagrafe apistica, non solo ai fini della profilassi e del controllo sanitario, ma anche per la programmazione degli interventi in agricoltura a favore dell'apicoltura. L'anagrafe apistica è di competenza della Sanità, ma tale articolo stabilisce che la Commissione apistica regionale definisce le procedure operative regionali per l'anagrafe apistica, in modo da disciplinarle in maniera omogenea e aderente alle peculiarità del territorio regionale.

**Art. 8 (Disposizioni sanitarie)**

Questo articolo ribadisce le norme di profilassi delle malattie, già comprese nelle norme sanitarie.

**Art. 9 ( Tutela delle popolazioni di Apis mellifera ligustica)**

Per la tutela del tipo genetico Apis mellifera ligustica, una delle finalità della legge, questo articolo stabilisce che gli acquisti di api che provengono da zone esterne alla Sardegna debbano essere accompagnate dal certificato di appartenenza alla razza Apis mellifera ligustica. Ora tale certificato è previsto soltanto per gli acquisti di api che beneficiano del contributo comunitario.

**Art. 10 (Divieto dei trattamenti in fioritura)**

Per tutelare le api e tutti gli insetti pronubi, questo articolo vieta i trattamenti con prodotti fitosanitari che possano essere dannosi alle api dall'inizio alla fine della fioritura delle piante. Sono stabilite le sanzioni amministrative per i trasgressori e si stabilisce che l'autorità di controllo regionale è la stessa autorità che è individuata dalla regione per i controlli di competenza regionale sull'uso sostenibile dei pesticidi, raccordando e coordinando il controllo sul divieto previsto da questo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

articolo con tutti i controlli che saranno programmati, ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva Comunitaria sull'uso sostenibile dei pesticidi.

**Art. 11 (Organismi associativi tra apicoltori)**

Con questo articolo la Regione riconosce un ruolo alle associazioni degli apicoltori rappresentative degli apicoltori iscritti all'Anagrafe apistica.

Le Associazioni degli apicoltori riconosciute dalla Regione si aggiungono alle Organizzazioni dei produttori riconosciute in base al D.Lgs. n. 102/2004.

I criteri e le modalità di riconoscimento delle associazioni degli apicoltori sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di Agricoltura tenuto conto dei criteri di rappresentatività indicati all'art. 6 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2006.

**Art. 12 (Formazione, aggiornamento professionale e assistenza tecnica)**

Con questo articolo la Regione riconosce l'importanza della formazione e dell'aggiornamento tecnico e professionale degli apicoltori e demanda all'Agenzia LAORE Sardegna, agli enti di formazione, alle Associazioni ed alle O.P. riconosciute, la formazione degli apicoltori per la corretta e diligente conduzione degli allevamenti.

La legge da precise indicazioni all'Agenzia LAORE Sardegna, che nell'ambito della formazione degli agricoltori sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari, prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. del 14 agosto 2012 n. 150, deve garantire un'adeguata divulgazione per la tutela e la salvaguardia degli insetti pronubi. Inoltre l'Agenzia LAORE Sardegna, nell'emanare i Bollettini per la calendarizzazione dei trattamenti antiparassitari ed anticrittogamici secondo i principi di difesa integrata, suggerisce agli utilizzatori gli opportuni accorgimenti da adottare per la salvaguardia degli insetti pronubi.

**Art. 13 (Commissione apistica regionale )**

É istituita la Commissione apistica regionale, composta da 13 membri:

1. Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale od un suo delegato, in qualità di Presidente;
2. Un rappresentante apicoltore per ognuna delle quattro associazioni professionali agricole più rappresentative;
3. Un rappresentante designato dalle Organizzazioni di Produttori o Associazioni di produttori apistici riconosciute;
4. Un rappresentante dell' Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-pastorale;
5. Un rappresentante dell'Agenzia Laore Sardegna;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

6. Un rappresentante dell'Agenzia AGRIS Sardegna;
7. Un rappresentante del Dipartimento delle Protezione delle Piante della Facoltà di Agraria di Sassari;
8. Un rappresentante dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
9. Un rappresentante dell'Assessorato Igiene e Sanità;
10. Un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna.

I membri della Commissione sono nominati dall'Assessore dell'Agricoltura e durano in carica tre anni ed esercitano tale attività a titolo gratuito.

La Commissione ha competenza consultiva e propositiva per la programmazione degli interventi e degli aiuti a favore del settore apistico; esprime il proprio parere sul prezzario regionale per l'apicoltura e sui relativi aggiornamenti periodici; esprime pareri e proposte sulle iniziative, indagini e studi relativi alle finalità della presente legge e allo sviluppo dell'apicoltura; propone temi di ricerca per il superamento delle problematiche sanitarie, tecnologiche e produttive, per lo sviluppo di nuovi prodotti e per il miglioramento dell'apicoltura.

Art. 14, 15 e 16 (Disposizioni abrogative, finali e finanziarie)

La legge regionale 30 del 17.12.1985, in quanto non adeguata alle norme comunitarie sugli aiuti di stato, è abrogata dalla presente legge.

La presente legge è finanziata per il triennio 2013/2015 per un importo di due milioni di euro annui con i trasferimenti delle risorse statali per l'agricoltura e per 1 milione annuo da risorse regionali.